

2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(1)</sup>, al fine di garantire che detto oggetto sarà destinato ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia.

A tal fine, l'esemplare di controllo T 5 dovrà contenere nella casella 104, alla voce "altri", una delle diciture elencate all'allegato I.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, nonché degli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

#### CAPO III

##### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI UN OGGETTO A CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009

###### Articolo 4

Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 44 E 46 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009

###### Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, le «caratteristiche tecniche oggettive»

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali.

Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche oggettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre accertare l'uso dello strumento o apparecchio di cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è utilizzato per scopi scientifici, gli è riconosciuto il carattere scientifico.

#### Articolo 6

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato:

- a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive in base alle quali lo strumento o apparecchio è considerato scientifico;
- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;
- c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio;
- d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;
- e) l'uso specifico cui è destinato lo strumento o apparecchio;
- f) il prezzo di tale strumento o apparecchio o il suo valore in dogana;
- g) il numero di esemplari dello strumento o apparecchio.

